

Assicurazione Infortuni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **PROTEZIONE INFORTUNI PER TE**



Aggiornamento al 1 giugno 2022

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di Assicurazione, nel documento di Polizza e nel DIP Aggiuntivo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di infortuni subiti sia in ambito professionale che extraprofessionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Infortuni:** tutti gli infortuni subiti dalle persone assicurate che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva fratture, ustioni, lussazioni, lesioni muscolo tendinee o amputazioni, così come elencate nell'apposita tabella delle Condizioni di Assicurazione (indennitaria).
- ✓ **Assistenza (garanzia sempre inclusa):** prestazioni e servizi di assistenza erogati a seguito di infortunio, tramite una Struttura Organizzativa esterna. In particolare:
 - ✓ Prestazioni di Assistenza Medica d'Urgenza;
 - ✓ Prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria;
 - ✓ Prestazioni di Assistenza Domiciliare NON Sanitaria;
 - ✓ Prestazioni di Assistenza Teleconsultazione;
 - ✓ Prestazioni di Assistenza Famiglia (valide solo per la formula Nucleo).



Che cosa non è assicurato?

- Non sono assicurabili le persone
- ✗ con un'età superiore a 65 anni;
 - ✗ non residenti in Italia;
 - ✗ affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV;
 - ✗ affette da gravi invalidità causate da infortunio o malattia (con grado di Invalidità Permanente superiore al 30%);
 - ✗ affette dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici;
 - ✗ che svolgono le seguenti attività professionali: vigili del fuoco, militari (Carabinieri, Poliziotti, Finanziari e Vigili Urbani sono in copertura), minatori, sportivi professionisti, speleologi, sommozzatori, palombari, insegnanti di alpinismo, guide alpine, personale viaggiante di navigazione aerea e marittima, acrobati, stuntman, giostrai, tutte le attività professionali che comportino normalmente detenzione, uso, manipolazione, trasporto di esplosivi o presenza in ambienti ove viene fatto uso di esplosivi, lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, gallerie, cisterne, serbatoi, ecc.), lavori su piattaforme offshore o in alto mare in genere.
 - ✗ Che contraggano malattie in genere, comprese quelle professionali e quelle infettive, inclusa l'infezione da Sars-CoV2



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per tutte le garanzie sono esclusi gli infortuni subiti:
 - ! per la manipolazione e trasporto di esplosivi o fuochi di artificio;
 - ! per detenzione, uso e manipolazione di armi da fuoco in genere;
 - ! durante il lavoro che preveda il trattamento di materiale radioattivo;
 - ! durante il lavoro presso raffinerie;
 - ! durante lo svolgimento del proprio lavoro in corpi militari, di polizia, limitatamente ai servizi esterni non d'ufficio e ad esercitazioni, incarichi o missioni;
 - ! durante il lavoro ad altezze superiori a 10 metri;
 - ! durante le attività di demolizione di edifici;
 - ! durante l'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
 - ! dalla pratica degli sport agonistici di seguito indicati, ovvero dalla partecipazione, in qualità di tesserato e sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, equitazione;
 - ! alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma di legge. L'esclusione non si applica per gli infortuni subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che lo stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio; l'Assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso;
 - ! durante guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei;
 - ! in stato di ubriachezza/ebbrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal codice della strada e l'Infortunio avvenga alla guida di un veicolo;
 - ! per dolo o colpa grave ascrivibile all'Assicurato il cui tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi/litro;
 - ! a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
 - ! durante il periodo di arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
 - ! dallo svolgimento delle attività di motonautica, pugilato, lotta, atletica pesante, sollevamento pesi, body building, arti marziali, alpinismo, arrampicata su roccia, accesso ai ghiacciai, speleologia, spedizioni esplorative in genere, paracadutismo e sport aerei di qualsiasi tipo, bungee-jumping, sci acrobatico, salto con sci o sci d'acqua, sci estremo, slittino, guidoslitta, bob, pattinaggio su ghiaccio, hockey su ghiaccio, immersioni con autorespiratore, downhill bike, football americano e rugby, free climbing, parkour, rafting, regate oceaniche, racing, hydrospeed canoa fluviale, kitesurf, snowkite, discesa con skeleton, hockey a rotelle;
 - ! abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e simili;
 - ! viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
 - ! infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - ! In seguito a dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio

Ci sono limiti di copertura?

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi e gli Infortuni che siano conseguenza, diretta o indiretta:

- ! del mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza indossabili o per la mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro previsti dalla Normativa di Sicurezza sul lavoro in vigore alla data dell'infortunio, sia durante l'attività professionale che extraprofessionale
- ! di viaggi aerei effettuati:
 - ! su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
 - ! su aeromobili di aeroclub;
 - ! su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
 - ! in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;
- ! di infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza dalla copertura assicurativa e loro seguiti, conseguenze e postumi oppure eventi già risarciti nell'ambito della presente polizza;
- ! di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- ! di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche in genere.

Sono in ogni caso esclusi dagli Infortuni:

- ! gli infarti, gli ictus, le ernie

ASSISTENZA:

- ! La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- ! La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- ! Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Dove vale la copertura?

Le coperture assicurative valgono per il mondo intero, a condizione che il soggiorno all'estero non si protragga per oltre 90 giorni.

Fa eccezione la garanzia Assistenza Infortuni che vale per i soli fatti verificatisi in Italia.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli indennizzi, ai rimborsi e alle prestazioni di assistenza nonché la stessa cessazione dell'assicurazione;
- Devi comunicare tempestivamente per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento delle circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo, altrimenti denominato premio, si paga esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit). Il Prezzo deve essere pagato mensilmente, a partire dalla seconda mensilità, senza interessi di frazionamento. L'addebito delle rate di Prezzo verrà effettuato automaticamente il giorno di ciascuna scadenza mensile. Tale previsione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento decorrente dalla seconda mensilità, si applica anche in caso di ogni successivo rinnovo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'Aderente o della Compagnia. Il Contratto non si rinnoverà tacitamente alla scadenza se l'Aderente e/o l'Assicurato raggiungono il limite massimo di età assicurabile di 65 anni nel corso della validità del Periodo Assicurato oggetto di rinnovo.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione.

Se l'Aderente non corrisponde una rata di Prezzo successiva alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza fino alle ore 24 del giorno di pagamento di quanto dovuto.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente può recedere dal contratto esercitando:

- il diritto di ripensamento, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva;
- Il diritto di cessazione del Contratto successivamente a 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in tal caso la copertura cesserà alla scadenza del mese a cui si riferisce l'ultima rata di Prezzo corrisposta e la copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.
- la disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Nei casi suddetti dovrà darne comunicazione attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo e-mail all'indirizzo Creditagricole.supporto@ictquality.com,
- telefonicamente al numero 800.088.292,
- mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICT Quality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 – Rodengo Saiano – (BS).

Assicurazione Infortuni

**DIP Aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
dei contratti di assicurazione danni**

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PROTEZIONE INFORTUNI PER TE

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**

Aggiornamento al 1 Giugno 2022
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI GENERALI


- a. CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
- b. Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349
- c. Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del “Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia”
- d. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012; appartenente al “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
- e. Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it – Indirizzo PEC: info.ca-assicurazioni.legalmail.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)


Alla chiusura dell'esercizio 2021 la Società dispone di un importo pari a 47,029 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 207,5%.

Al link www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/ sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Al contratto si applica la legge italiana.

CAA_ITAG_DIPA_202206

 Che cosa è assicurato?	
Tutte le garanzie	<p>L'offerta è formata da due garanzie sempre abbinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo da Infortunio; • Assistenza <p>Le garanzie sono prestate ad uno o più soggetti in funzione della formula scelta tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singolo • Coppia • Nucleo familiare
Indennità da infortunio	<p>In base alla tipologia di infortunio che determina un'ustione, una frattura, una lussazione, una lesione muscolo tendinea o una amputazione, la Compagnia riconosce uno specifico indennizzo, nel limite della specifica somma assicurata.</p>
Assistenza	<p>La Compagnia offre prestazioni di assistenza a seguito di Infortunio, nei limiti di copertura previsti per ogni singola prestazione.</p> <p>Riguardo le prestazioni di Assistenza indicate nel DIP si aggiunge quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni di Assistenza Medica d'Urgenza: sono incluse anche le prestazioni di assistenza infermieristica dopo il rientro al domicilio in caso di ricovero e l'invio di un Fisioterapista; • Prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria: sono incluse le prestazioni di prelievo campioni, reperimento e consegna farmaci, consegna esiti esami, assistenza psicologica e reperimento di attrezzature medico-chirurgiche; • Prestazioni di Assistenza Domiciliare NON Sanitaria: sono incluse anche le prestazioni di disbrigo quotidianità, invio badante, assistenza ai figli minorenni, spese d'albergo per ricovero; • Prestazioni di Assistenza Teleconsultazione: sono incluse le prestazioni di video consulto, prescrizione medica, prestazioni di assistenza telemedicina; • Prestazioni di Assistenza alla Famiglia (valide solo per la formula Nucleo): è incluso l'invio di un insegnante per supporto scolastico e il supporto e supporto psicologico per figli minori

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie

Sono previsti specifici limiti meglio esplicitati nelle condizioni contrattuali.

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni subiti:

- a causa di azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- a causa di atti dolosi compiuti dall'Assicurato
- a causa dell'abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili (quali anche l'abuso di solventi) qualora l'Infortunio sia conseguenza diretta del comportamento dell'Assicurato stesso;
- a causa di suicidio o tentato suicidio;
- durante uno stato di guerra (dichiarata o non) se l'Assicurato si trova all'estero in un paese fino ad allora in pace e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici; sono comunque esclusi dall'Assicurazione gli infortuni subiti durante lo stato di guerra che colpiscono l'Assicurato in Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e in tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in paesi interessati da operazioni belliche;
- durante la partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni e atti di terrorismo, anche se perpetrati tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o tramite l'utilizzo dell'energia nucleare;
- durante movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti.
- durante la pratica di attività sportive che comportino una qualunque forma di compenso, anche se a titolo di rimborso spese

Oltre a quanto indicato del DIP, sono escluse delle prestazioni di Assistenza:

- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
- Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

L'Aderente è tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli Assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Situazioni di non assicurabilità non note comportano la perdita totale del diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.

Cosa fare in caso di sinistro?

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento entro 15 giorni dalla data dell'**Infortunio**, o da quando ne ha avuto possibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica. Per farlo può contattare la **Compagnia** ai seguenti recapiti:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.333
- oppure una e-mail a ugs@ca-assicurazioni.it o una PEC a ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di Sinistro relativo a prestazioni coperte con la garanzia assistenza l'Assicurato dovrà rivolgersi esclusivamente alla Struttura Organizzativa INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, facente capo al numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia), oppure sia dall'Italia che dall'estero al numero +39 02.87.31.01.99. Se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.88.21.83.358 oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

L'Assicurato deve consentire alla Compagnia o alle persone indicate dalla stessa, le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni dalla stessa.

Assistenza diretta/in convenzione: per le prestazioni di assistenza, telefonare alla Struttura Organizzativa INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde 800.088.292. Se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39.02.88.21.83.358 oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei sinistri si avvale della Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti 121, costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni, provvede, per incarico della Compagnia, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza

Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda al diritto alla prestazione e/o garanzia.

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli Indennizzi, ai Rimborsi e alle Prestazioni di Assistenza, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il Recesso della Compagnia.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione necessaria e sufficiente, la Compagnia provvede entro 90 giorni al pagamento dell'Indennizzo o alla comunicazione dei motivi per i quali non può procedere in tal senso.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Prezzo</p>	<p>Il Prezzo da corrispondere è indicato sul Modulo di Adesione sottoscritto dall'Aderente. Il Prezzo, comprensivo di imposte, si corrisponde esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente. Il Prezzo deve essere corrisposto mensilmente, a partire dalla seconda mensilità, senza costi aggiuntivi.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il rimborso è previsto solo nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso entro 60gg dalla conclusione del contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, provvederà a rimborsare la parte di Prezzo al netto delle imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>L'Assicurazione ha durata di un anno a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'Aderente o della Compagnia. L'Aderente che intenda impedire il rinnovo tacito dell'Assicurazione, dovrà dare comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo Creditagricole.supporto@ictquality.com, o telefonica al numero 800.088.292, o mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 – Rodengo Saiano – (BS)</p> <p>In alternativa alla disdetta, se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, la Compagnia può proporre all'Aderente una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute. In tal caso, sarà onere della Compagnia inoltrare, direttamente o per il tramite del Contraente, comunicazione scritta all'Aderente almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il Prezzo di rinnovo proposti. Resta comunque fermo il diritto dell'Aderente di inoltrare disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annua. In tal caso, l'Assicurazione cesserà dalla fine del Periodo Assicurativo in corso e l'Aderente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi.</p> <p>Se il Cliente non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il Contratto di Assicurazione si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla Compagnia.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Se l'Aderente non corrisponde alle scadenze convenute le rate di Prezzo successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.</p> <p>Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento delle rate di Prezzo dovute.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>L'Aderente ha la facoltà di chiedere la disdetta della Polizza dandone comunicazione 30 giorni prima della scadenza utilizzando una tra le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-mail all'indirizzo Creditagricole.supporto@ictquality.com, • telefonica al numero 800.088.292, • raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 – Rodengo Saiano – (BS) <p>Il Contratto, inoltre, non si rinnoverà tacitamente alla scadenza se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Aderente e/o l'Assicurato raggiungono il limite massimo di età assicurabile di 65 anni nel corso della validità del Periodo Assicurato oggetto di rinnovo

CAA_ITAG_DIPA_202206



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti in Italia e clienti dell'intermediario Agos Ducato S.p.A.
A seconda della scelta effettuata dall'Aderente, è possibile anche comprendere il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente more uxorio oppure il nucleo familiare come risultante dallo Stato di Famiglia.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 49%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
Fax: 02 88 21 83 313
e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

All'IVASS

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma
Fax: 06 42 133 206

Indirizzo e-mail PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), accedendo alla sezione "Per i Consumatori" e successivamente "Reclami", completato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PROTEZIONE INFORTUNI PER TE

Contratto di assicurazione infortuni

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione giugno 2022

È un prodotto di:




Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 4

B - Presentazione

1. Quadro generale

pag. 8

C - Oggetto del Contratto

2. Sezione Indennitaria da Infortunio

pag. 11

3. Sezione Assistenza

pag. 18

D - Il Contratto dalla A alla Z

4. Modalità di adesione

pag. 26

5. Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

pag. 26

6. Pagamento del Prezzo

pag. 26

7. Decorrenza e durata della copertura

pag. 27

8. Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

pag. 27

9. Cessazione dal Contratto

pag. 28

10. Assicurazione presso più assicuratori

pag. 28

11. Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 29

12. Imposte e tasse

pag. 29

13. Legge applicabile

pag. 29

14. Foro competente/Clausola arbitrale

pag. 29

15. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

pag. 29

16. Forma delle comunicazioni tra le parti

pag. 29

E - Cosa fare in caso di Sinistro

17. Disposizioni comuni a tutte le Sezioni

pag. 30

18. Sinistri della Sezione Indennità da Infortunio

pag. 31

19. Sinistri della Sezione Assistenza

pag. 32

A - Glossario

I termini che nel presente Contratto sono indicati in grassetto e con la lettera iniziale maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Aderente

Ciascuna persona fisica residente in Italia, che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura della **Polizza Collettiva**, manifestando un'espressa volontà e corrispondendo direttamente il prezzo. Il nominativo dell'Aderente è riportato nel Modulo di Adesione.

Amputazioni

Perdita accidentale o asportazione chirurgica di un arto - parziale o totale - conseguente o resa necessaria da **infortunio**.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

Ciascuna persona fisica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. L'**Aderente** è sempre **Assicurato**.

Assicurazione

L'operazione con cui l'**Aderente** trasferisce alla **Compagnia** un **Rischio** al quale lui è esposto.

C

Centrale Operativa

La **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'**Italia**, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma,

costituita da risorse umane ed attrezzature, che in base ad un contratto con la **Compagnia** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della **Compagnia**, le prestazioni di **Assistenza** previste dal **Contratto**.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280, Milano, 20126 che sottoscrive la **Polizza Collettiva**.

Collettiva (o Polizza Collettiva)

Il documento negoziale nel quale la **Compagnia** ed il **Contraente** stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli **Assicurati** Aderenti al **Contratto** assicurativo.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dal decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (il Codice del Consumo).

Contratto di Assicurazione (o Contratto)

Le presenti condizioni contrattuali comprensive dei relativi allegati.

Coppia

Si intende l'Aderente e il relativo coniuge, o l'altra parte dell'unione civile, o convivente more uxorio, come risultante dallo stato di famiglia.

D

Data di decorrenza

Corrisponde alla data di adesione secondo le modalità di adesione previste dal presente **Contratto**.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Frattura

Rottura di un osso totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma e documentata da immagini radiografiche e dai relativi referti. **Non sono fratture indennizzabili a termini di polizza le fratture che radiograficamente risultano essere incomplete, fessure, infrazioni o avulsioni ossee e Lussazioni.**

I

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro**.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente e strumentalmente constatabili.

Istituto di Cura

Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio

Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, RSA (residenze sanitarie per anziani), ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.**

L

Lesioni muscolo tendinee

Rotture di tendini o legamenti, previsti dalla tabella indennitaria, senza lesione dei tessuti sovrastanti diagnosticate strumentalmente con diagnostica per immagini (Ecografia, Radiologia, TAC, RMN), di natura post-traumatica di primo riscontro (si escludono le recidive), che abbiano richiesto trattamento chirurgico (da documentare con descrizione dell'intervento)

Lussazione

Lesione di un'articolazione in cui le estremità delle ossa che la compongono si separano quindi spostano/dislocano dalla loro posizione naturale l'una rispetto all'altra, generata da un trauma violento che sposti le estremità delle ossa dell'articolazione, documentata con opportuna diagnostica per immagini (ecografia, radiologia, TAC, RMN) che abbia richiesto trattamento di immobilizzazione applicata e rimossa da un medico (con gessatura o tutore) o di intervento chirurgico.

Non sono indennizzabili le "sub-lussazioni" in cui le estremità ossee sono solo parzialmente fuori sede, senza la separazione completa permanente delle ossa che compongono l'articolazione.

M

Modulo di Adesione

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dall'**Aderente** che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini e alle condizioni riportate nel **Contratto**.

Militari

Appartenenti alle Forze Armate quali Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare; non rientrano nella definizione di Militari gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ai Corpi di Polizia e della Guardia di Finanza.

N

Nucleo Familiare

Si intende l'**Aderente**, il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e i figli purché anch'essi risultanti dallo stato di famiglia dell'**Aderente**. S'intendono compresi anche i figli non conviventi ma fiscalmente a carico.

P

Periodo Assicurativo

Il periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la scadenza annua, nonché ogni successivo periodo di rinnovo annuale.

Prestazione di Assistenza

L'aiuto che la **Compagnia** mette a disposizione dell'**Assicurato** quando si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dall'**Aderente** alla **Compagnia**. La legge lo definisce premio.

R

Recesso

Scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal **Contratto di Assicurazione**.

Ricovero

La degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in **Istituto di Cura**, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non effettuabili in day hospital o in ambulatorio.

Al fine del calcolo dei giorni in caso di Ricovero, il primo e ultimo giorno sono considerati come unico giorno.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Set Informativo

Indica l'insieme della documentazione precontrattuale e contrattuale costituita da Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le presenti condizioni contrattuali, glossario e Modulo di Adesione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa, e da cui è derivato un danno.

Somma Assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia**, indipendentemente dal numero di assicurati, in relazione alle coperture prestate, per **Sinistro** e per ciascun **Periodo Assicurativo**.

Sportivi professionisti

Colui il quale esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Struttura Organizzativa

La struttura destinata all'attività di gestione dei Sinistri coperti dalla garanzia Assistenza.

T

Temporanea Inabilità

La temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.

Tentativo Obbligatorio di Mediazione

Procedura disciplinata dall'art. 5 D.Lgs. 28/10.

U

Ustione

Lesione dei tessuti per effetto di elevato calore/freddo o per l'azione di sostanze chimiche caustiche, scariche elettriche, radiazioni.

1° grado: Eritema: ustioni limitate allo strato più superficiale della pelle. Arrossamento della pelle con senso di calore e bruciore (è la scottatura tipica da sole).

2° grado: Flittene: ustioni che coinvolgono la superficie della pelle. Arrossamento della cute con bolle e vesciche sierose e dolorose.

3° grado: Necrosi dei tessuti: interessamento profondo dei tessuti. Cute carbonizzata, secca, non sensibile al tatto e insensibile.

B - Presentazione

1 Quadro generale

1.1 Tipo di Contratto

Con il presente **Contratto di Assicurazione** la **Compagnia** corrisponde **Indennizzi** e fornisce **Assistenza** in caso di **Infortuni** subiti dagli **Assicurati**.

Il **Contratto** prevede la possibilità di sottoscrivere tre differenti formule di copertura a scelta dell'**Aderente**: Singolo, **Coppia** (l'**Aderente** e il relativo coniuge, l'altra parte dell'unione civile, o convivente more uxorio, come risultante dallo stato di famiglia), **Nucleo Familiare** (l'**Aderente**, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli dell'**Aderente** risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico) e può essere sottoscritto solamente se sia l'**Aderente** che gli eventuali altri assicurati, siano persone fisiche residenti in Italia.

Le rispettive **Prestazioni** si attivano in conseguenza di **Infortuni**, indennizzabili a termini di **Contratto**, che il soggetto **Assicurato** possa subire durante lo svolgimento della propria attività professionale o durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

FOCUS 🔍 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

L'**Infortunio** è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente e strumentalmente constatabili.

In questa garanzia rientrano tra gli **Infortuni** anche i seguenti eventi:

- Asfissia non di origine patologica e non autoinflitta
- Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze
- Annegamento
- Assideramento o il congelamento
- Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi
- Infortuni causati da malessere o malore e degli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici
- Folgorazione
- Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- Colpi di sole o di calore

1.2 Coperture Prestate

L'**Aderente** acquistala garanzia Indennitaria in caso di **Infortuni**, e, in abbinamento a quest'ultima, è sempre prevista l'attivazione della garanzia Assistenza sempre in caso di **Infortuni**; in caso di scelta della Formula Nucleo Familiare, le prestazioni di Assistenza da Infortunio si arricchiscono di ulteriori garanzie denominate Assistenza Famiglia.



1.3 Persone assicurate

Le persone identificate come **Assicurati** possono essere, a seconda della specifica formula scelta dall'**Aderente** e riportata nel **Modulo di Adesione**:

- il singolo **Aderente**,
- la **Coppia**,
- il **Nucleo Familiare** dell'**Aderente**.

1.4 Condizioni di assicurabilità

Il **Contratto** può essere sottoscritto e le coperture assicurative restano operanti durante la validità del contratto solo se l'Assicurato (a seconda della formula scelta) non si trovi in una delle condizioni di inassicurabilità normate all'art. 1.4.1 e 1.4.2.

1.4.1 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone che, al momento della sottoscrizione della Polizza, non abbiano ancora compiuto i 65 anni di età. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva e cessa al compimento di detto termine, senza possibilità di rinnovo. Per il coniuge o convivente more uxorio, sarà cura dell'**Aderente** dare opportuna comunicazione alla **Compagnia** del raggiungimento dei predetti limiti di età.

1.4.2 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone:

- Non residenti in Italia.
- Che manifestino alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità causate da infortunio o

malattia (con grado di Invalidità Permanente superiore al 30%), o manifestino una o più delle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute.

c) Che svolgano una o più delle seguenti attività professionali: vigili del fuoco, militari, minatori, Sportivi Professionisti, speleologi, sommozzatori, palombari, insegnanti di alpinismo, guide alpine, personale viaggiante di navigazione aerea e marittima, acrobati, stuntman, giostrai, tutte le attività professionali che comportino normalmente detenzione, uso, manipolazione, trasporto di esplosivi o presenza in ambienti ove viene fatto uso di esplosivi, lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, gallerie, cisterne, serbatoi, ecc.), lavori su piattaforme offshore o in alto mare in genere.

Se in corso di contratto ciascun **Assicurato** previsto dalle diverse formule dovesse perdere uno o più dei requisiti sopra indicati, l'**Aderente** dovrà darne tempestiva comunicazione alla **Compagnia**.

1.5 Estensione territoriale

Le coperture assicurative Infortuni valgono per il mondo intero a condizione che il soggiorno all'estero non si protragga per oltre 90 giorni.

Per quanto riguarda la copertura Assistenza, la garanzia vale solo per i **Sinistri** avvenuti in Italia.

C - Oggetto del Contratto

2 Sezione Indennizzo da Infortunio

Copertura Principale

La copertura base prevista da questa sezione è valida solo se è stata corrisposta la relativa parte di **Prezzo**.

Coperture base

2.1 Indennitaria da infortunio

Qualora si verificano **Fratture**, **Ustioni**, **Lussazioni**, **Lesioni muscolo tendinee** o **Amputazioni** causate in via diretta ed esclusiva da un **Infortunio**, la **Compagnia** corrisponderà all'**Assicurato** un importo (**Indennizzo**) secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ZONA ANATOMICA	DESCRIZIONE	IMPORTO INDENNIZZO
Cranio e faccia	Frattura cranica senza emorragia cerebrale (subaracnoidea o subdurale o extradurale)	638 €
	Frattura cranica con emorragia cerebrale (subaracnoidea o subdurale o extradurale)	1.913 €
	Frattura ossa nasali proprie o etmoide o osso lacrimale o osso ioide o vomere	383 €
	Frattura ramo mandibolare sinistro oppure destro	383 €
	Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti fra di loro tali ossa	510 €
	Fratture multiple complesse della faccia, escluso il naso (Lefort I° e/o II°)	765 €
	Fratture multiple complesse gravi della faccia, escluso il naso (Lefort III°)	1.020 €
Colonna vertebrale	Frattura del sacro	383 €
	Frattura del coccige	638 €
	Frattura corpo vertebrale (per ciascuna vertebra)	638 €
	Frattura corpo vertebrale o sacro o coccige con schiacciamento (per ciascuna vertebra)	1.275 €
	Frattura processo spinoso o processi trasversi (per ciascuna vertebra) - spine ossee laterali alle vertebre	383 €

Torace	Frattura di una costa solo scomposte (per ciascuna costa e ciascun lato)	255 €
	Frattura dello sterno	510 €
	Frattura della clavicola	383 €
	Frattura della scapola	510 €
Bacino	Frattura acetabolare	1.275 €
	Frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica o pube	638 €
Arto superiore	Omero - Frattura	1.020 €
	Radio e/o ulna - Frattura	935 €
	Mano - Frattura scafoide	255 €
	Mano - Frattura del carpo (per ciascun osso escluso lo scafoide)	170 €
	Mano - Frattura delle ossa del metacarpo	170 €
Arto inferiore	Femore - Frattura	850 €
	Rotula - Frattura	425 €
	Tibia e/o perone - Frattura	340 €
	Caviglia - Frattura di malleolo	298 €
	Caviglia - Frattura bimalleolare	595 €
	Caviglia - Frattura trimalleolare	1.190 €
	Piede - Frattura del calcagno	850 €
	Piede - Frattura di ossa del tarso o del metatarso	340 €
Piede - Frattura di una o più falangi del piede	170 €	

Amputazioni di natura traumatica e post traumatica	Amputazione completa di una falange del pollice (per ciascuna falange)	674 €
	Amputazione completa di una falange - altre dita della mano (per ciascuna falange)	180 €
	Amputazione traumatica del braccio sotto al gomito	4.488 €
	Amputazione traumatica del braccio al gomito o sopra	5.386 €
	Amputazione traumatica del braccio bilaterale (qualsiasi altezza)	6.732 €
	Amputazione completa di una falange dell'alluce (per ciascuna falange)	225 €
	Amputazione traumatica del piede (alla caviglia)	4.488 €
	Amputazione traumatica del piede (alla caviglia) bilaterale	8.500 €
	Amputazione traumatica della gamba sotto al ginocchio	5.386 €
	Amputazione traumatica della gamba al ginocchio o sopra	6.732 €
Ustioni	Amputazione traumatica della gamba bilaterale, (qualsiasi altezza)	8.500 €
	Ustione di 3° grado coinvolgente meno del 10% della superficie corporea	319 €
	Ustione di 2° e 3° grado coinvolgente il 10% - 19% della superficie corporea	638 €
	Ustione di 2° e 3° grado coinvolgente il 20% - 29% della superficie corporea	1.275 €
	Ustione di 2° e 3° grado coinvolgente almeno il 30% della superficie corporea	1.913 €

Lussazioni diagnostiche strumentalmente con RX/TAC/ RMN e di natura post traumatica di primo riscontro (si escludono le recidive)	Lussazione della mandibola	213 €
	Lussazione della spalla	1.063 €
	Lussazione del gomito	638 €
	Lussazione del polso	425 €
	Lussazione del pollice	200 €
	Lussazione delle dita della mano (indipendentemente dal numero di dita)	212 €
	Lussazione dell'anca	1.487 €
	Lussazioni del ginocchio (escluse lesioni del Menisco)	850 €
	Lussazione della caviglia	637 €
	Lussazione delle dita del piede (indipendentemente dal numero di dita)	212 €
Lesioni muscolo tendinee diagnostiche strumentalmente con RX/TAC/ RMN e di natura post traumatica di primo riscontro (si escludono le recidive)	Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) - non cumulabile	450 €
	Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	450 €
	Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	450 €
	Rottura del tendine dell'estensore del pollice (trattata chirurgicamente)	200 €
	Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) - non cumulabile	450 €
	Rottura sottocutanea di tendine di achille (trattata chirurgicamente)	450 €
	Lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	450 €

2.2 Somma Assicurata

La **Somma Assicurata** corrisponde a € 8.500,00 che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia**, indipendentemente dal numero di Assicurati, in relazione alle coperture prestate, per Sinistro e per ciascun Periodo Assicurativo.

Qualora un singolo Infortunio determini più lesioni (cosiddetto politraumatismo), la **Compagnia** si obbliga a pagare l'importo risultante dalla somma delle sole prime tre voci di lesione più elevate, e comunque non oltre la **Somma Assicurata**.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune casistiche che dettagliano il funzionamento della copertura.



Caso 1

Infortunio che determina più lesioni, quali: frattura della scapola; frattura dell'omero; lussazione del polso; frattura del femore.

A partire dagli indennizzi previsti dalla Tabella Indennitaria sopra riportata, la Compagnia si obbliga a pagare l'importo risultante dalla somma delle tre voci di lesione più elevate, come evidenziato:

Frattura della scapola	510 €
Omero - Frattura	1.020 €
Lussazione del polso	425 €
Femore - Frattura	850 €

L'indennizzo totale corrisposto dalla Compagnia sarà pari a $(510 € + 1.020 € + 850 €) = 2.380 €$

Caso 2

Grave Infortunio che determina più lesioni, quali: amputazione traumatica della gamba destra al ginocchio; frattura acetabolare (bacino); frattura del radio; rottura sottocutanea di tendine di achille della gamba sinistra.

A partire dagli indennizzi previsti dalla Tabella Indennitaria sopra riportata, la Compagnia si obbliga a pagare l'importo risultante dalla somma delle tre voci di lesione più elevate di seguito evidenziate, entro il limite di 8.500 €.

Amputazione traumatica della gamba al ginocchio o sopra	6.732 €
Frattura acetabolare	1.275 €
Radio e/o ulna - Frattura	935 €
Rottura sottocutanea di tendine di achille (trattata chirurgicamente)	450 €

La somma degli indennizzi previsti è pari a $(6.732 € + 1.275 € + 935 €) = 8.942 €$.

L'indennizzo totale corrisposto dalla Compagnia sarà pari alla Somma Assicurata di 8.500 €.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi gli **Infortuni** subiti:

- a) per la manipolazione e trasporto di esplosivi o fuochi di artificio;
- b) per detenzione, uso e manipolazione di armi da fuoco in genere;
- c) durante il lavoro che preveda il trattamento di materiale radioattivo;
- d) durante il lavoro presso raffinerie;
- e) durante lo svolgimento del proprio lavoro in corpi militari, di polizia, limitatamente ai servizi esterni non d'ufficio e ad esercitazioni, incarichi o missioni;
- f) durante il lavoro ad altezze superiori a 10 metri;
- g) durante le attività di demolizione di edifici;
- h) durante l'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- i) durante la pratica di attività sportive che comportino una qualunque forma di compenso, anche se a titolo di rimborso spese;
- j) durante la pratica degli sport agonistici di seguito indicati, ovvero dalla partecipazione, in qualità di tesserato e sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, equitazione;
- k) durante la guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'**Assicurato** non sia regolarmente abilitato a norma di legge. L'esclusione non si applica per gli infortuni subiti dall'**Assicurato** in possesso di patente scaduta a condizione che lo stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'**Infortunio**; l'**Assicurazione** si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'**Infortunio** stesso;
- l) durante la guida e l'uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquee;
- m) in stato di ubriachezza o ebbrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal codice della strada e l'**Infortunio** avvenga alla guida di un veicolo;
- n) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni e simili;
- o) viaggi intrapresi dall'**Assicurato** nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
- p) a causa di azioni delittuose compiute o tentate dall'**Assicurato**;
- q) a causa di atti dolosi compiuti dall'**Assicurato**;
- r) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'**Assicurato**;
- s) In seguito a dolo o colpa grave dell'**Assicurato**, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- t) durante uno stato di guerra (dichiarata o non) se l'**Assicurato** si trova all'estero in un paese fino ad allora in pace e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici; sono comunque esclusi dall'**Assicurazione** gli infortuni subiti durante lo stato di guerra che colpiscano l'**Assicurato** in Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e in tutti i casi in cui l'**Assicurato** si rechi volontariamente in paesi interessati da operazioni belliche;
- u) durante la partecipazione attiva dell'**Assicurato** a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni e atti di terrorismo, anche se perpetrati tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o tramite l'utilizzo dell'energia nucleare;
- v) durante movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- w) a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- y) durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- z) durante lo svolgimento delle attività di motonautica, pugilato, lotta, atletica pesante, sollevamento pesi, body building, arti marziali, alpinismo, arrampicata su roccia, accesso ai ghiacciai, speleologia, spedizioni esplorative in genere, paracadutismo e sport aerei di qualsiasi tipo, bungee-jumping, sci acrobatico, salto con sci o sci d'acqua, sci estremo, slittino, guidoslitta, bob, pattinaggio su ghiaccio, hockey su ghiaccio, immersioni con autorespiratore, downhill bike, football americano e rugby, free climbing, parkour, rafting, regate oceaniche, racing, hydrospeed canoa fluviale, kitesurf, snowkite, discesa con skeleton, hockey a rotelle.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi e gli Infortuni che siano conseguenza, diretta o indiretta:

aa) del mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza indossabili o per la mancata applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro previsti dalla Normativa di Sicurezza sul lavoro in vigore alla data dell'infortunio, sia durante l'attività professionale che extraprofessionale

bb) di viaggi aerei effettuati:

- su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- su aeromobili di aeroclub;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;

cc) di infortuni verificatisi antecedentemente alla **Data di Decorrenza** dalla copertura assicurativa e loro seguiti, conseguenze e postumi oppure eventi già risarciti nell'ambito della presente polizza;

dd) di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;

ee) di interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche in genere.

Sono in ogni caso esclusi dagli **Infortuni** gli infarti, gli ictus, le ernie, le malattie in genere comprese quelle professionali e quelle infettive, inclusa l'infezione da Sars-CoV2.

3 Sezione Assistenza

Copertura Accessoria (sempre inclusa)

La copertura base prevista da questa sezione è valida solo se è stata corrisposta la relativa parte di **Prezzo**.

PREMESSA

La **Compagnia** fornisce le Prestazioni di Assistenza tramite la **Struttura Organizzativa** di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla **Centrale Operativa** che è a disposizione **dal lunedì alla domenica – 24 ore su 24** ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistenza S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 088 292 (numero verde dall'Italia)

Tel. +39 0287310199 (dall'estero)

Coperture base

3.1 Assistenza Infortuni

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la **Compagnia** e Inter Partner Assistance S.A., in caso di **Sinistro**, sono garantite all'**Assicurato** le **Prestazioni di Assistenza** indicate di seguito:

- a) **Prestazioni di Assistenza** Medica d'Urgenza
- b) **Prestazioni di Assistenza** Domiciliare Sanitaria
- c) **Prestazioni di Assistenza** Domiciliare NON Sanitaria
- d) **Prestazioni di Assistenza** Teleconsultazione
- e) **Prestazioni di Assistenza** Famiglia (valide solo nel caso in cui le persone assicurate siano il Nucleo Familiare)

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole **Prestazioni di Assistenza**, la copertura opera:

- a) Mediante contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- b) Per un massimo di 3 **Sinistri per Assicurato**, durante ciascun **Periodo Assicurativo** in cui è valida la copertura;
- c) senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, per cui non è possibile rispondere immediatamente, l'**Assicurato** sarà richiamato entro le successive 48 ore.

La **Centrale Operativa** non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni circostanza fortuita ed imprevedibile.

L'**Assicurato** libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale nei confronti della **Centrale Operativa** per i **Sinistri** relativi alla garanzia **Assistenza**.

Se l'**Assicurato** non usufruisce di una o più **Prestazioni di Assistenza**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Le eccedenze rispetto ai limiti previsti nelle singole **Prestazioni di Assistenza** verranno concessi solo se l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, fornisce alla **Centrale Operativa** garanzie adeguate per la restituzione di ogni somma anticipata.

In tale caso, l'**Assicurato** deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorsi i 30 giorni dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

3.2 Prestazioni di Assistenza Medica d'Urgenza

3.2.1 Consiglio Medico 24h su 24h

La **Centrale Operativa** mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica telefonica per informazioni e consigli sui primi provvedimenti urgenti da adottare in caso di **Infortuni**.

Il servizio medico della **Centrale Operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta, fornisce;

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento di mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale Operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

3.2.2 Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Se, a seguito di **Infortunio**, l'**Assicurato** necessita di una visita medica generica urgente e, il servizio medico della **Centrale Operativa** giudica necessaria e non rinviabile tale visita medica, la **Centrale Operativa** si impegna a inviare un medico sul posto.

La **Prestazione di Assistenza** viene fornita con costi a carico della **Compagnia**, e può essere richiesta:

- nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00;
- nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore 14:00 alle ore 08:00;
- nei giorni festivi 24 ore su 24.

Se non è immediatamente disponibile l'invio del medico, la **Compagnia** organizza e prende a carico i costi del trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio.

Resta inteso che in caso di emergenza la **Centrale Operativa** non può in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

3.2.3 Assistenza infermieristica al rientro al domicilio in caso di ricovero

Se a seguito di **ricovero** presso un **Istituto di Cura** a causa di **Infortunio**, l'**Assicurato** necessita di ricevere assistenza di tipo infermieristico o socio-assistenziale presso il proprio domicilio, a condizione che risulti da certificazione medica [del medico curante], la **Centrale Operativa** provvede al reperimento e l'invio di personale convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'**Assicurato** al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 750,00 per Periodo Assicurativo**. La prestazione è fornita **con un preavviso di 3 giorni e fino a un massimo di 10 giorni successivi alla dimissione**.

3.2.4 Invio Fisioterapista

Se l'**Assicurato**, a seguito di dimissioni da un **Istituto di Cura** nel quale è ricoverato a causa di un **Infortunio**, a condizione che risulti da certificazione medica del medico curante, necessita di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, la **Centrale Operativa** provvede al reperimento e l'invio di personale convenzionato. La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della prestazione **entro il limite di € 750,00 per Periodo Assicurativo**. La prestazione è fornita **con un preavviso di 3 giorni e fino a un massimo di 10 giorni successivi alla dimissione**.

3.3 Prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria

3.3.1 Prelievo campioni

Se l'**Assicurato**, a causa di un **Infortunio** ed a seguito di richiesta scritta (contenente diagnosi, anamnesi, tipologia di cura subita e natura delle prestazioni richiesta) da parte del proprio medico curante, necessita di eseguire un **esame ematochimico** presso il proprio domicilio la **Centrale Operativa** organizza e gestisce la prestazione utilizzando personale convenzionato.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

3.3.2 Reperimento e consegna farmaci

Se a seguito di ricovero presso un **Istituto di Cura** per un periodo superiore a 3 giorni a causa di **Infortunio**, l'**Assicurato** si trova in condizioni di **Temporanea Inabilità**, a condizione che risulti da certificazione medica [del medico curante], la **Centrale Operativa** provvede a effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La **Centrale Operativa** invia un proprio assistente che possa ritirare presso il domicilio dell'**Assicurato** il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 ore successive, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'**Assicurato**.

La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 ore e fino a un massimo di 30 giorni successivi alla dimissione.

3.3.3 Consegna esiti esami

Se l'**Assicurato**, a causa di un **Infortunio** ed a seguito di richiesta scritta (contenente diagnosi, anamnesi, tipologia di cura subita e natura delle prestazioni richiesta) da parte del proprio medico curante, necessita di ricevere i referti di accertamenti diagnostici effettuati, presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante, la **Centrale Operativa** provvede ad inviare un assistente al domicilio dell'**Assicurato**, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La **Centrale Operativa** tiene a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'**Assicurato**.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

3.3.4 Assistenza psicologica

Se l'**Assicurato**, a seguito di **Infortunio**, abbia necessità di ricevere assistenza psicologica, la **Centrale Operativa** organizza una visita con uno specialista.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di € 150,00 per Periodo Assicurativo e per Sinistro.

3.3.5 Reperimento di attrezzature medico-chirurgiche

Se l'**Assicurato** al momento della dimissione da un **Istituto di Cura** nel quale è ricoverato a causa di **Infortunio**, a condizione che risulti da certificazione medica del medico curante, necessita di uno dei seguenti presidi medico-chirurgici:

- stampelle,
- sedia a rotelle,
- materasso antidecubito,

la **Centrale Operativa** provvede a proprie spese al reperimento in comodato d'uso per il periodo necessario alle

esigenze dell'Assicurato sino ad un massimo di 60 giorni per **Sinistro**.

Se per cause indipendenti dalla volontà della **Centrale Operativa**, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali presidi, la **Compagnia** provvederà a rimborsare le spese relative al noleggio dei presidi stessi, fino alla concorrenza di € 250,00 per **Sinistro**.

Il massimale sopracitato si intende comprensivo delle eventuali spese di consegna e ritiro presso il domicilio dell'Assicurato, ove sostenute da quest'ultimo.

3.4 Prestazioni di Assistenza Domiciliare NON Sanitaria

3.4.1 Invio collaboratore o collaboratrice domestica

Se l'**Assicurato**, a seguito di dimissioni da un **Istituto di Cura** presso il quale è ricoverato per un **Infortunio**, versi in condizione di **Temporanea Inabilità** e necessiti di collaborazione per il disbrigo delle faccende domestiche, a condizione che risulti da certificazione medica del medico curante, la **Centrale Operativa** provvede al reperimento e l'invio di personale convenzionato presso il domicilio dell'Assicurato. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni. La **Compagnia** tiene a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 10 ore per **Periodo Assicurativo** con un minimo convenzionale di 2 ore per intervento.

3.4.2 Disbrigo quotidianità

Se a seguito di ricovero presso un **Istituto di Cura** a causa di **Infortunio**, l'**Assicurato** si trova in condizioni di **Temporanea Inabilità**, a condizione che risulti da certificazione medica del medico curante, la **Centrale Operativa** provvede a inviare di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.).

La **Centrale Operativa** invierà un suo assistente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'assistente entro il limite di € 200,00 per **Periodo Assicurativo**. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

3.4.3 Invio badante

Se l'**Assicurato**, a seguito di dimissioni da un **Istituto di Cura** presso il quale è ricoverato per un **Infortunio**, versi in condizione di **Temporanea Inabilità**, comprovata da certificazione del medico curante e, in ragione di ciò, non possa provvedere ad accudire i genitori (di età non inferiore ad 80 anni), la **Centrale Operativa** provvede al reperimento e l'invio di un assistente badante presso il domicilio dei genitori che possa fornire assistenza durante la giornata per lo svolgimento delle normali attività quotidiane: alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, cucinare, fare la spesa e piccole commissioni.

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo dell'assistente badante entro il limite di € 200,00 per **Periodo Assicurativo**. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.

3.4.4 Assistenza ai figli minorenni

Se l'**Assicurato**, a seguito di **Infortunio**, è ricoverato presso un **Istituto di Cura** e, in ragione di ciò, non è in grado di occuparsi dei figli minorenni, rendendosi necessaria una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni, la **Centrale Operativa** mette a disposizione una babysitter oppure organizza il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell'**Assicurato**.

La **Compagnia** tiene a proprio carico il costo dell'assistente baby sitter o il costo di trasferimento del parente entro il limite di € 200,00 per **Periodo Assicurativo**. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e fornire alla **Centrale Operativa** regolare certificato di **Ricovero** rilasciato dall'**Istituto di cura** presso la quale è avvenuto il **Ricovero**, affinché la **Centrale Operativa** possa provvedere.

3.4.5 Spese d'albergo per ricovero

Se l'**Assicurato**, a seguito di **Infortunio** è ricoverato presso un **Istituto di Cura** situato ad almeno 100 Km dal luogo di residenza del familiare o della persona che presta assistenza, e ha bisogno di un aiuto durante le ore notturne, comprovato dai medici che lo hanno in cura, la **Centrale Operativa** prenota un albergo al familiare o alla persona che presterà assistenza.

La **Compagnia** tiene a proprio carico il costo delle sole spese di pernottamento entro il limite di € 300,00 per **Sinistro** e per **Periodo Assicurativo**.

Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

L'**Assicurato** deve comunicare il motivo della sua richiesta e fornire alla **Centrale Operativa** regolare certificato di **Ricovero** rilasciato dall'**Istituto di cura** presso la quale è avvenuto il **Ricovero**, affinché la **Centrale Operativa** possa provvedere a prenotare un albergo.

3.5 Prestazioni di Assistenza Teleconsultazione

3.5.1 Video consulto

La **Centrale Operativa** mette a disposizione un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a **Infortunio**.

Il servizio medico della **Centrale Operativa** trasferisce la chiamata al proprio servizio medico che valuta, con il consenso dell'**Assicurato**, se proseguire il colloquio telefonico o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

3.5.2 Prescrizione medica

Successivamente alla Teleconsultazione la **Compagnia**, qualora il medico a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria la prescrizione di un farmaco, può trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'**Assicurato** in Italia, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

3.5.3 Prestazioni di Assistenza Telemedicina

A seguito di **Ricovero** in **Istituto di cura** a causa di **Infortunio** che abbia comportato intervento chirurgico e conseguenti dimissioni dall'**Istituto di Cura**, l'**Assicurato** può richiedere l'attivazione dei servizi di **Teleconsulto post intervento/Ricovero** che consente la comunicazione audiovisiva con il servizio medico della **Centrale Operativa** ed attraverso l'utilizzo di apposito kit per il rilevamento dei seguenti parametri:

- Pressione arteriosa
- Frequenza cardiaca
- Frequenza respiratoria
- ECG
- Regolarità del ritmo cardiaco
- Peso corporeo (ove necessario)
- Spo2
- Glicemia

Dopo l'installazione dell'hardware, il servizio è attivo per 30 giorni consecutivi.

Modalità di attivazione e di utilizzo del servizio:

- a) l'**Assicurato** deve comunicare alla **Centrale Operativa** il domicilio presso il quale dovrà essere installato il kit, anche per concordare l'invio della lettera di dimissioni rilasciata dall'**Istituto di Cura**, comprovante il diritto all'utilizzo del servizio.

- b) La **Centrale Operativa** concorda con l'**Assicurato** la data di attivazione del servizio (l'attivazione avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data della richiesta).
- c) Alla data concordata, un operatore autorizzato si reca presso il domicilio dell'**Assicurato**, installa l'apposito kit e/o ove necessario glucometro, fornisce le istruzioni e le indicazioni per l'utilizzo ed effettua, insieme all'Assicurato, il primo collegamento con il centro medico operativo.
- d) Nei 30 giorni successivi alla data di dimissioni dall'**Istituto di Cura**, bisettimanalmente, dal lunedì al venerdì ed agli orari precedentemente concordati con il medico della **Centrale Operativa**, l'**Assicurato** può usufruire del servizio di teleconsulto che gli permetterà, utilizzando gli strumenti di monitoraggio forniti, di inviare i dati rilevati con le apparecchiature al servizio medico della Centrale Operativa che li commenta direttamente, in videoconferenza o teleconferenza con l'Assicurato.
- e) Alla scadenza del periodo prestabilito, l'operatore autorizzato si reca a casa dell'**Assicurato** per ritirare il kit.

3.6 Prestazioni di Assistenza Famiglia (valide solo nel caso in cui le persone assicurate siano il Nucleo Familiare)

3.6.1 Invio di un insegnante per supporto scolastico

Qualora l'**Assicurato**, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall'**Istituto di Cura** presso cui era ricoverato per **infortunio**, non sia in grado, a condizione che risulti da certificazione medica [del medico curante], di fornire sostegno ai propri figli per i compiti scolastici (limitatamente alla scuola dell'obbligo) e non vi sia alcun familiare in grado di provvedervi, può richiedere alla **Centrale Operativa** di reperire ed inviare presso la propria abitazione un insegnante per un eventuale supporto scolastico.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni

La **Compagnia** terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 1.000€ per anno assicurativo.

3.6.2 Supporto psicologico per figli minori

A seguito di **Infortunio** del figlio minore, l'**Assicurato** dietro presentazione di certificazione medica, può richiedere, per il figlio minore, supporto psicologico telefonico o presso lo studio del professionista, chiamando la **Centrale Operativa** che si attiva con un preavviso minimo di 3 giorni per la ricerca e la prenotazione del consulto o della visita.

Il consulto telefonico psicologico o la consulenza diretta da parte di uno psicologo può essere richiesto **per un massimo di 500€ nell'arco di tutta la convalescenza.**

E' indennizzata una convalescenza per Periodo Assicurativo.

3.7 Massimali

La copertura opera entro i limiti, espressi in numero, tempo e importi, previsti per ciascuna categoria di prestazioni riportate nella tabella seguente.

Copertura	Limiti
Prestazioni di Assistenza Medica d'Urgenza	
Consiglio Medico 24h su 24h	No diagnosi e prescrizioni
Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza	-

Assistenza infermieristica al rientro al domicilio in caso di ricovero	preavviso di 3 giorni e massimo 10 giorni successivi alle dimissioni
Invio Fisioterapista	massimo 750 € per periodo assicurativo con preavviso di 3 giorni e massimo 10 giorni successivi alle dimissioni
Prestazioni di Assistenza Domiciliare Sanitaria	
Prelievo campioni	preavviso di 3 giorni
Reperimento e consegna farmaci	costo medicinali a carico dell'assicurato con preavviso di 48 ore e massimo 30 giorni successivi alle dimissioni
Consegna esiti esami	costo esami a carico dell'assicurato con preavviso di 3 giorni
Assistenza psicologica	massimo 150 € per periodo assicurativo e per sinistro
Reperimento di attrezzature medico-chirurgiche	comodato d'uso massimo 60 giorni per sinistro o, in caso di irreperibilità del materiale, rimborso spese massimo 250€ per sinistro
Prestazioni di Assistenza Domiciliare NON Sanitaria	
Invio collaboratore o collaboratrice domestica	10 ore per periodo assicurativo e minimo di 2 ore per intervento
Disbrigo quotidianità	200 € per periodo assicurativo con preavviso di 3 giorni
Invio badante	per i genitori dell'assicurato, 200 € per periodo assicurativo con preavviso di 3 giorni
Assistenza ai figli minorenni	200 € per periodo assicurativo con preavviso di 3 giorni
Spese d'albergo per ricovero	300 € per sinistro e per periodo assicurativo
Prestazioni di Assistenza Teleconsultazione	
Video consulto	-
Prescrizione medica	Disponibile solo in Italia
Prestazioni di Assistenza Telemedicina	-

Prestazioni di Assistenza Famiglia (valide solo per la linea Nucleo)

Invio di un insegnante per supporto scolastico	1.000 € per anno assicurativo nei 10 giorni successivi alla dimissione
Supporto psicologico per figli minori	500€ nell'arco della convalescenza, massimo 1 convalescenza per anno assicurativo

3.8 Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'art. 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti esclusioni valide per la Sezione Assistenza:

- 1) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 2) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
- 3) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.
- 4) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- 5) Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.

D - Il Contratto dalla A alla Z

4 Modalità di Adesione

L'adesione al presente Contratto di Assicurazione avverrà mediante tecniche di comunicazione a distanza per mezzo di telefonia vocale. All'Aderente sarà trasmesso apposito Modulo di Adesione che attesta la conclusione del contratto avvenuta a distanza e che deve essere dall'Aderente sottoscritto e restituito alla Compagnia secondo le modalità definite ed illustrate dalla stessa.

All'Aderente verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge prima dell'adesione e il medesimo Aderente riceverà il Set Informativo, secondo le tempistiche e modalità stabilite dalla legge applicabile.

In particolare, laddove l'Aderente ne faccia richiesta, il **Set informativo** potrà essergli fornito entro i 5 giorni successivi all'adesione.

5 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

L'**Aderente/Assicurato** ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto agli Indennizzi, ai rimborsi e alle Prestazioni di Assistenza, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il Recesso della Compagnia.

5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

L'Aderente/Assicurato deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

6 Pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** da corrispondere è indicato sul **Modulo di Adesione**.

6.1 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** è corrisposto in rate mensili senza interessi di frazionamento. Il prezzo relativo al primo mese di copertura è gratuito. Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, l'**Aderente**, alla scadenza convenuta, non paghi la rata di **Prezzo** da lui dovuta, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

6.2 Modalità di pagamento del Prezzo

Alle scadenze, il **Prezzo** può essere corrisposto mediante Addebito in Conto Corrente (SDD - SEPA Direct Debit). L'addebito di ciascuna rata di **Prezzo** successiva alla prima verrà effettuato automaticamente il giorno della

scadenza mensile decorrente mese per mese dalla **Data di Decorrenza**. Tale previsione si applica anche in caso di ogni successivo rinnovo.

In caso di mancato buon fine dell'addebito, si applica il disposto dell'art. 8.2 Sospensione della copertura.

7 Decorrenza e durata della copertura

7.1 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

7.2 Durata del contratto e Disdetta

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla **Data di Decorrenza** e si rinnova tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta dell'**Aderente** o della **Compagnia**.

Pertanto, in mancanza di disdetta comunicata all'altra parte telefonicamente o mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il **Contratto di Assicurazione** è prorogato per un ulteriore **Periodo Assicurativo** e così successivamente. Il **Contratto** non si rinnoverà tacitamente alla scadenza se l'**Aderente e/o l'Assicurato** raggiungono il limite massimo di età assicurabile di 65 anni nel corso della validità del **Periodo Assicurato** oggetto di rinnovo.

L'**Aderente** che intenda impedire il rinnovo tacito dell'**Assicurazione**, dovrà dare comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo Creditagricole.supporto@ictquality.com, o telefonica al numero 800.088.292, o mediante raccomandata da inviare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 – Rodengo Saiano – (BS)

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, la **Compagnia** può proporre all'**Aderente** una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute. In tal caso, sarà onere della **Compagnia** inoltrare, direttamente o per il tramite del Contraente, comunicazione scritta all'**Aderente** almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera raccomandata, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il **Prezzo** di rinnovo proposti. Resta comunque fermo il diritto dell'**Aderente** di inoltrare disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annua. In tal caso, l'**Assicurazione** cesserà dalla fine del **Periodo Assicurativo** in corso e l'**Aderente** non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi.

Se il **Cliente** non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il **Contratto di Assicurazione** si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla **Compagnia**.

8 Sospensione della copertura, Diritto di Recesso e Diritto di Cessazione

8.1 Diritto di Recesso

Il diritto di **recesso** di 14 giorni al quale l'**Aderente, in quanto Consumatore** avrebbe diritto, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, viene esteso dalla **Compagnia** a 60 giorni dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto** o dalla ricezione della documentazione pre-contrattuale, se successiva, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del **Consumatore**.

L'**Aderente** dovrà dare comunicazione scritta della propria volontà di recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite ICTQuality S.p.A. Casella postale N. 79 25050 – Rodengo Saiano – (BS), ovvero a mezzo email all'indirizzo email Creditagricole.supporto@ictquality.com, ovvero telefonicamente al numero 800.088.292.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà a rimborsare all'**Aderente**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la parte di **Prezzo** corrisposto al netto delle imposte.

8.2 Sospensione della copertura

Se l'**Aderente** non corrisponde alle scadenze convenute le rate di **Prezzo** successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento di quanto dovuto.

Fermo quanto precede, la Compagnia corrisponderà comunque l'Indennizzo per i Sinistri eventualmente verificatisi successivamente alla Data di Decorrenza fino alla data di sospensione della copertura, anche in caso di mancata corresponsione della prima rata mensile dovuta dall'Aderente.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento delle rate di **Prezzo** dovute.

Il **Contratto** si risolve di diritto se la **Compagnia** non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, ridotto a tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il **Prezzo** o la rata sono scaduti, fermi il diritto al **Prezzo** in corso.

8.3 Diritto di Cessazione

L'**Aderente** ha facoltà di chiedere la cessazione del **Contratto** successivamente al 60esimo giorno dalla **Data di Decorrenza** del **Contratto**.

Tale facoltà può essere richiesta in qualsiasi momento, con le modalità indicate al precedente art. 8.1.

La copertura cesserà alla scadenza dell'ultima rata pagata e sarà sospeso l'addebito delle rate successive.

9 Cessazione del Contratto

Il **Contratto di Assicurazione** cessa:

- in caso di recesso dell'**Aderente** secondo le modalità descritte;
- in caso di disdetta da parte della **Compagnia** o dell'**Aderente** comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
- in caso di recesso della **Compagnia** per sopravvenute condizioni di non assicurabilità a norma dell'art. 1.4 Condizioni di assicurabilità;
- in caso di esercizio del diritto di cessazione da parte dell'Aderente secondo le modalità sopra descritte.

Il **Contratto di Assicurazione** può essere risolto dalla **Compagnia** in caso di mancato pagamento da parte dell'**Aderente** delle rate di **Prezzo** per tre mesi consecutivi.

10 Assicurazione presso più assicuratori

L'**Aderente/Assicurato** è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, L'**Aderente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, l'**Assicurato** che gode di **Prestazioni di Assistenza** analoghe a quelle del presente **Contratto** con altre imprese di assicurazione, deve dare avviso del **Sinistro** ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla **Compagnia** entro 3 giorni a pena di decadenza.

Se a seguito della denuncia di Sinistro si attiva un'altra impresa assicuratrice, la **Compagnia** rimborserà all'**Assicurato** gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione, nei limiti delle condizioni previste dal presente **Contratto**.

11 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

12 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico dell'**Aderente**.

13 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

14 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'**Assicurato** o **Aderente**.

15 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Aderente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

16 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica; per quanto riguarda l'**Aderente** agli indirizzi e recapiti indicati nel **Modulo di Adesione**.

F - Cosa fare in caso di Sinistro

17 Disposizioni comuni a tutte le Sezioni

17.1 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento entro 15 giorni dalla data dell'**Infortunio**, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 10, o da quando ne ha avuto possibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.

Per farlo può contattare la **Compagnia** al seguente recapito:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.333
- oppure una e-mail a ugs@ca-assicurazioni.it o una PEC a ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di **Sinistro** relativo a prestazioni coperte con la garanzia assistenza **l'Assicurato dovrà rivolgersi esclusivamente alla Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dal l'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'estero numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

17.2 Dettagli del Sinistro

L'**Assicurato** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.

In particolare, nella denuncia l'**Assicurato** deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, la denuncia deve essere corredata di certificato medico.

Successivamente, fino ad avvenuta guarigione, l'**Assicurato** deve fornire tutta la certificazione medica e radiologica sul decorso delle lesioni oggetto del **Sinistro** richieste dalla **Compagnia**.

17.3 Mediazione

Le parti concordano che nel caso di attivazione della procedura relativa al **Tentativo Obbligatorio di Mediazione** ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, questa deve essere esperita, anche per via telematica, ai sensi dell'art. 141 del Codice del Consumo per il tramite dell'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o dell'Ordine degli Avvocati presente in ogni capoluogo di Provincia.

17.4 Cooperazione

L'**Assicurato** deve comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

17.5 Somma Assicurata

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore della **Somma Assicurata**.

17.6 Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** o dei suoi aventi causa, al diritto di **Rivalsa** previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'**Infortunio**.

17.7 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

Il diritto all'**Indennizzo** per la garanzia Indennitaria da **Infortunio** è di carattere personale.

Tuttavia se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato, la **Compagnia** pagherà direttamente agli eredi legittimari l'importo dovuto ai sensi del **Contratto**, se questi dimostrano, consegnando alla **Compagnia** l'idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sull'**Assicurato** è comunque intervenuto prima del decesso.

18 Sinistri della Sezione Indennizzo da Infortunio

18.1 Denuncia di sinistro

In caso di **sinistro** le Persone assicurate e i loro aventi causa devono inoltrare la denuncia scritta del **sinistro** alla **Compagnia** entro 15 giorni dalla data dell'**Infortunio**.

La denuncia del **Sinistro** deve essere completa di:

- certificato di Pronto Soccorso inclusi i referti di tutti gli accertamenti diagnostici eseguiti;
- dichiarazione circostanziata dell'evento con data, ora, luogo e breve descrizione dell'accaduto;
- In caso di:
 - **Frattura**, allegare le immagini e con i relativi referti di esami radiografici (RX), RMN o TAC che documentano il tipo di **Frattura**.
 - **Ustioni**, documentazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera con evidenza del grado di **Ustione** e della percentuale della superficie corporea lesionata.
- In caso di **Ricovero** ospedaliero deve essere inviata copia conforme della cartella clinica;
- Verbale delle autorità, se intervenute

La **Compagnia**, ricevuta tutta la documentazione di denuncia del **Sinistro**, si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora la stessa si renda necessaria per la corretta definizione dell'**Indennizzo**, riservandosi di chiedere la documentazione in originale.

In caso di **Sinistro**, le persone assicurate e i loro aventi causa devono prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono o potranno averlo curato e/o visitato, nonché gli Istituti di Cura, ospedali, case di cura ed istituti in genere, e qualsivoglia altra persona o ente a cui la **Compagnia**, ritenga di rivolgersi per acquisire informazioni.

La **Compagnia**, si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'**Assicurato** a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti utili a determinare l'indennizzabilità del **Sinistro**.

18.2 Collegio medico

18.2.1 Controversie mediche

Se ci sono controversie mediche su:

- a) natura dell'evento
- b) misura dell'indennità da corrispondere all'**Assicurato**
- c) criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti

le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici.

18.2.2 Nomina e residenza del Collegio

I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti oppure fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'**Assicurato**.

18.2.3 Procedura

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

18.2.4 Spese

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

19 Sinistri della Sezione Assistenza

19.1 Soggetto a cui rivolgersi

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Non sono previste prestazioni alternative se l'**Assicurato** non si rivolge alla **Struttura Organizzativa**, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà comunque essere documentato.

19.2 Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita.
2. il Nome e Cognome
3. il Numero del **Modulo di Adesione**
4. l'indirizzo del luogo in cui si trova.
5. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

19.3 Ulteriore documentazione

L'**Assicurato**, a richiesta della **Struttura Organizzativa**, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla fornitura dell'assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

19.4 Prestazioni non dovute

La **Compagnia** può chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal **Contratto** o dalla Legge.

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale - Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER RICHIEDERE UNA PRESTAZIONE DI **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde: 800 088 292 - dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24

Fax: +39 02 88 21 83 358

mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero: 800 088 292 - dall'estero +39 02 87 31 01 99

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30

Fax: +39 02 88 21 83 333

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI **SINISTRI**

UFFICIO RECLAMI

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Fax: +39 02 88 21 83 313

mail: reclami@ca-assicurazioni.it

In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma - Fax: 06 42 133 206 - tutela.consumatore@pec.ivass.it - www.ivass.it.

PER INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per **INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri:** in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - tramite ICTQuality S.p.A.

Casella postale N. 79

25050 – Rodengo Saiano – (BS)

Numero: 800 088 292

dal lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00 / 14.00-18.00

Fax: +39 030 9840502

mail: Creditagricole.supporto@ictquality.com

mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it



<http://www.ca-assicurazioni.it>